

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 6 marzo 2024

.....qtg'.52''

Stampato il 21 febbraio 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 127/2023	ord. 24 luglio 2023 Corte di cassazione - L. C. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS	<p>art. 18, c. 12°, decreto-legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2011, n. 111</p> <p>Previdenza e assistenza - Pensioni - Ingegneri e architetti impossibilitati a iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (cosiddetta Inarcassa) per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Omessa previsione che costoro sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma censurata - Denunciata disciplina che lede l'affidamento insorto in relazione alla diversa interpretazione restrittiva elaborata dalla giurisprudenza di legittimità del disposto dell'art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 1995</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>	per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Antonino SGROI Avv. Carla D'ALOISIO	AMOROSO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 113/2023	ord. 22 maggio 2023 Tribunale di Padova - ASGI - Associazione Studi Giuridici APS e altri c/ Regione Veneto e altri	art. 25, c. 2°, lett. a), legge Regione Veneto 03/11/2017, n. 39 Edilizia e urbanistica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Veneto - Previsione che annovera, tra i requisiti di accesso al servizio, la residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni - Denunciata disciplina che irragionevolmente non presenta alcun collegamento con la ratio del servizio, vale a dire il soddisfacimento del bisogno abitativo - Previsione che viola il principio di ragionevolezza e uguaglianza, determinando una disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non sia in possesso del requisito stabilito - Disciplina che lede il principio di uguaglianza sostanziale, nella misura in cui produce effetti contrastanti con la funzione sociale dell' edilizia residenziale pubblica - rif. art. 3 Costituzione	per ASGI - Associazione Studi Giuridici APS: Avv. Dora ZAPPIA Avv. Alberto GUARISO per RAZZISMO STOP onlus e altri: Avv. Marco FERRERO per Rosalie Sandrine Ntsamambarga e altri: Avv. Luca MANDRO per Regione del Veneto: Avv. Giacomo QUARNETI Avv. Marcello CECCHETTI	NAVARRETTA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 51/2023	ord. 13 marzo 2023 Consiglio di Stato - F.I.R.M.A. - FABBRICA ITALIANA RITROVATI MEDICINALE ED AFFINI spa c/ Presidenza Consiglio dei ministri e altri	art. 36, c. 1°, 2° e 3°, legge 27/12/1997, n. 449 Sanità pubblica - Farmaci - Sottoposizione dei prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, al regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a decorrere dal 1° gennaio 1994 - Impossibilità di superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunità europea - Norma di interpretazione autentica - Previsione che va intesa nel senso che è rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunità prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE - Disciplina che dispone la validità, dalla data del 1° settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo, dei prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle previste deliberazioni del CIPE - Applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali, dei tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea - Denunciate previsioni che impropriamente hanno svolto una funzione di sanatoria, dando copertura legislativa a una fonte regolamentare annullata dal Consiglio di Stato per violazione di legge - Intrinseco difetto di ragionevolezza relativamente a quanto introdotto con la norma asseritamente interpretativa - Assenza di motivi imperativi di interesse generale, diversi dalla salvaguardia del bilancio dello Stato, idonei a giustificare l'intervento del legislatore con efficacia retroattiva - rif. artt. 3, 24, 111, 113 e 117, c. 1°, Cost.;	per F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana Ritrovati Medicinali ed Affini spa: Avv. Francesco GRASSI Avv. Andrea GRAZZINI Avv. Stefano GRASSI Avv. Stato: Gianni DE BELLIS Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 155/2023	ord. 13 ottobre 2023 Corte di cassazione - Giulio Spagnoli c/ ROMA CAPITALE	<p>art. 1, c. 257°, secondo periodo, legge 27/12/2006, n. 296</p> <p>Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Interpretazione autentica dell'art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, come convertito - Occupazione senza titolo dei beni demaniali, consistente nella realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili - Prevista applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo "parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente D.L. n. 400 del 1993" - Denunciata norma che non determina un equo bilanciamento tra l'inatteso quantum dell'indennizzo dovuto dagli utilizzatori esclusivi di beni pubblici e l'opportunità della collettività di trarre dai beni del demanio marittimo la redditività dinamica del mercato - Disposizione che introduce retroattivamente nell'ordinamento nazionale una fattispecie di natura indennitaria senza un motivo imperativo di interesse generale tale da bilanciare il sacrificio del singolo al diritto inviolabile di agire a tutela dei propri diritti e interessi legittimi - Intervento legislativo privo di ragionevoli giustificazioni - Previsione che altera i rapporti tra creditori, generando una disparità di trattamento tra le parti pubbliche e private, in quanto interviene in pendenza di un giudizio in cui lo Stato è parte - Lesione del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria, nell'ambito di un rapporto pertinente a una prestazione patrimoniale, soggetta a riserva di legge - Contrasto con il principio di parità delle armi del processo - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria - Violazione del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall'art. 6 della Convenzione per la</p>	<p>per Giulio Spagnoli: Avv. Carmine Alessandro ARIETA Avv. Giovanni ARIETA</p> <p>Avv. Stato: Francesco MELONCELLI</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che richiama i principi del giusto processo

- rif. artt. 3, 23, 24, c. 1°, 102, c. 1°, 111, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 decreto-legge 05/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in legge 04/12/1993, n. 494